**FAX**

MITTENTE: <i>Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Audit e Sicurezza Il Direttore Centrale</i> Dott. Salvatore Di Giugno	DESTINATARIO: <i>Studio Legale Avv. Carmine Medici</i>
---	--

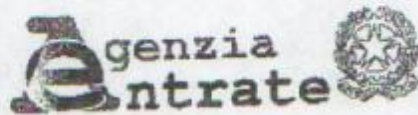
Numero di fax ricevente: 081/8296028

Numero di pagine inclusa la presente: 5

Oggetto: Istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modifiche

Eventuali comunicazioni
<i>Si trasmette, in allegato, copia della risposta all'istanza indicata in oggetto</i> <i>Distinti saluti.</i>
Pag. n. 5 (cinque)

In caso di mancata o cattiva ricezione si prega di chiamare il numero 06 5054 3117



Direzione Centrale Audit e Sicurezza

Ufficio Normative speciali

Roma 18 gennaio 2007

DIRPUBBLICA
C/O Avv. Carmine Medici
Via Arno, 3
Fax 081/8296028
80035 - Nola (Na)

E.p.c.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE FISCALI
Ufficio Agenzie e Enti della Fiscalità
C.A. Dott. ssa Rosa Russo
Via Mario Carucci, 131
Fax 06502677558
00143 - Roma

ANTICIPATA VIA FAX

Prot. n. 2007/9820

Oggetto: Istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modifiche

A mezzo dell'istanza di accesso indicata in oggetto, la Federazione DIRPUBBLICA, in persona dell'Avv. Carmine Medici, ha chiesto di potere accedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad un elenco di documenti, per la cui puntuale individuazione si rinvia alla richiesta stessa, sostanzialmente preordinati a dare evidenza delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione finanziaria a tutela della *privacy* dei dati personali dalla stessa detenuti.

A sostegno della predetta richiesta, l'Istante Federazione sindacale allega l'esigenza di "...Acquisire ogni elemento utile di valutazione utile al fine di verificare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di evitare il trattamento non consentito e/o illecito di dati personali mediante l'accesso non autorizzato e/o per finalità estranee alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione finanziaria, riservandosi all'esito di una simile verifica ogni iniziativa, da promuovere anche in sede giudiziaria, per la tutela

Via Giorgione, 159 - 00147 Roma - tel. 0650543117 - fax 0650544081
e-mail: dc.as.normativespeciali@agenziaentrate.it

della personalità morale e, in definitiva, dell'immagine e della professionalità del Personale dell'Amministrazione finanziaria...".

La predetta istanza appare funzionale al perseguimento dei fini statutari dell'ente medesimo, consistenti nel:

a) tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici delle Categorie rappresentate e del Personale nei confronti del datore di lavoro e con riferimento al proprio rapporto di lavoro;

b) elevare e difendere il prestigio, la dignità e l'indipendenza del Personale rappresentato e promuovere tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo della professionalità delle Categorie e del Personale delle Pubbliche amministrazioni.

Così brevemente sintetizzati i termini della richiesta, occorre verificare, ai fini di un eventuale accoglimento della stessa, se l'interesse indicato dall'istante possieda i requisiti prescritti dalla citata legge 241/1990, la quale, all'art. 22, comma 1, lett. b), riconosce il diritto di accesso a "chiunque" vanti un interesse *diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente tutelata* e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Secondo il Consiglio di Stato (V sezione, n. 1477 del 14 ottobre 1998) *"l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 241 del 1990 deve essere personale e concreto, quindi serio, non emulativo né riducibile a mera curiosità, e ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, occorre che il richiedente sia titolare di una situazione comunque giuridicamente rilevante e quindi qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela"*.

Nel caso di specie, invero, non appare che l'interesse vantato sia strumentale alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata, atteso che per la giurisprudenza, in presenza di comportamenti illegittimi di pubblici dipendenti, un danno all'immagine risulta configurabile, e pertanto risarcibile, a favore della stessa amministrazione pubblica, in ragione dei riflessi negativi e del discredito che la diffusione delle notizie derivanti dal procedimento penale e la pubblicizzazione dei fatti da parte degli organi di informazione provoca al prestigio ed alla personalità pubblica dell'ente.

A venire in considerazione sono pertanto il prestigio e l'immagine dello Stato-Amministrazione, dunque indirettamente anche dei dipendenti che vi appartengono.

La tutela del prestigio, della dignità e dell'indipendenza del personale dell'Amministrazione finanziaria, che l'istante assume di voler difendere attraverso

eventuali iniziative da promuovere anche in sede giudiziaria, non può, quindi essere azionata in via autonoma.

Detto interesse di tutela, posto a base della istanza di accesso in argomento, appare pertanto strumentale al ristoro di un danno risarcibile esclusivamente in favore della pubblica amministrazione, e, come tale, non risulta sufficiente a giustificare un accoglimento della richiesta stessa.

Detta istanza non appare suscettibile di accoglimento nemmeno sotto il diverso profilo dell'interesse, indicato dall'istante, *"...di verificare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di evitare il trattamento non consentito e/o illecito di dati personali mediante l'accesso non autorizzato e/o per finalità estranee alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione finanziaria..."*.

Un interesse così configurato manca infatti di quei requisiti di specificità, personalità e concretezza prescritti dalla legge e la relativa richiesta, in questi termini, appare diretta ad effettuare un controllo indiscriminato sull'attività dell'amministrazione, comportamento questo censurato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI sezione, n. 1122 del 2 marzo 2000), in una cui decisione stabilisce che *"il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata non potendosi identificare con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa"*.

Secondo il Consiglio di Stato (Commissione speciale-pareri, n. 1137/95 del 3 febbraio 1997) *"il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 241/1990, non ha trasformato la pubblica amministrazione in una sorta di "banca dati" alla quale chiunque può accedere, dovendo comunque il richiedente l'accesso essere un soggetto portatore di interesse qualificato nei confronti del quale la mancata conoscenza di un atto, di cui egli è destinatario o che abbia ripercussioni sulla sua sfera giuridica, si pone come suscettibile di arrecare un danno o di pregiudicarne la tutela"*.

Da ultimo si ricorda come, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della legge 241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.

Il legislatore ha previsto al riguardo una ipotesi di silenzio rigetto e non di silenzio inadempimento eventualmente sanzionabile sul piano penale *ex art. 328 c.p.*.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Salvatore Di Giugno)